

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE**

(ex art. 208, comma 15 D.lgs. 152/2006, art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i.)

Paglieta, li 30/03/2023

- Esente da bollo in quanto ente pubblico
 Bollo assolto in forma virtuale
 Bollo assolto in forma non virtuale

Spett. le REGIONE ABRUZZO
 Dipartimento Territorio - Ambiente
 DPC026 – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
 Ufficio Pianificazione e Programmi
 Via Catullo, 2
 65124 Pescara (PE)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152 del 03.04.2006 all'esercizio dell'impianto mobile Marca MB Modello BF70.2 S4 Matricola n. 23785 per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (specificare le operazione come indicate negli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006) di rifiuti non pericolosi.

Il sottoscritto	CANDELORO LORENZO	DI FLORIO
<i>(soggetto)</i>	<i>(nome)</i>	<i>(cognome)</i>
nato a		
	<i>(luogo)</i>	<i>(data di nascita)</i>
residente a		
	<i>(luogo)</i>	<i>(prov.)</i>
Codice Fiscale		
	<i>(indirizzo)</i>	<i>(civico)</i>
	<i>(cap)</i>	
in qualità di	titolare	della
	<i>(titolare legale rappresentante altro)</i>	
	<i>(specificare solo in caso di altro)</i>	
impresa	DI FLORIO CANDELORO LORENZO	avente
	<i>(denominazione ragione sociale)</i>	
sede legale in	PAGLIETA	C.DA BOCCAGRANDE
	<i>(luogo)</i>	<i>(indirizzo)</i>
tel.	0872 80327	
e-mail PEC	diflorioluciano@gmail.com	impresadiflorio@pec.it
iscrizione al C.C.I.A.A. di	CHIETI	CH-53220
	<i>(luogo)</i>	<i>(numero)</i>
codice fiscale partita IVA	00111290698	30-06-1969
		<i>(data)</i>

CHIEDE!

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile Marca MB Modello **BF70.2 S4** Matricola n. 23785 per lo svolgimento di campagne di attività di recupero (specificare le operazione come indicate negli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006) di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art.208 comma 15 D.Lgs. 152/2006.

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'accettazione dell'incarico di direttore tecnico dell'impianto mobile di gestione rifiuti avente i requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 120/2014);

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto **CANDELORO LORENZO DI FLORIO** nato [REDACTED]
[REDACTED] in relazione all'istanza:

Domanda di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero di rifiuti di natura inerte non pericolosa, ai sensi dell'art.208, c.15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445

DICHIARA

di rappresentare, in qualità di **TITOLARE**, la Ditta Individuale **DI FLORIO CANDELORO LORENZO** avente:

- sede legale in **PAGLIETA (CH), C.da Boccagrande, n. 13 - cap. 66020**
- iscrizione alla CCIAA di **Chieti** al n. **CH-53220**
- Codice Fiscale / P.Iva **00111290698**
- Capitale sociale e oggetto sociale: si veda Visura Camerale in allegato

di possedere i requisiti soggettivi stabiliti con DGR n. 1227 del 29/11/2007

che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'acquisizione di autorizzazione di cui agli artt. 23, 24, 25 e 26 della L.R: 83/2000 e s.m.i., degli artt. 208, 209, 210, 211, 213 e Capo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente dalla Regione Abruzzo nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Paglieta, 30/03/2023

Firma
(Il Richiedente)

D. Florio Candeloro Lorenz

Impresa DI FLORIO C. Lorenz
C.da Boccagrande, 13
66020 PAGLIETA (CH)
Codice Fiscale / P.Iva 00111290698

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo la mancata presentazione dei dati richiesti non permette l'avvio della procedura amministrativa per la quale è prodotta la seguente dichiarazione.

COMMITTENTE

DI FLORIO CANDELORO LORENZO
C.da Boccagrande, n.13
66020 - Paglieta (CH)

PROGETTO "RELAZIONE TECNICA PER L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI NATURA INERTE" (art.208, c.15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., DGR 450/16)



"Impianto mobile di recupero" (D.Lgs. 152/06 e smi, DGR 450/2016)

Impresa DI FLORIO C. Lorenzo
C.da Boccagrande, n.13
66020 - Paglieta (CH)
Cod. Fisc. 02000440698
Partita IVA 0200290698



30/03/2023

SOMMARIO:

1. PREMESSA	2
2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO	2
3. RIFIUTI DA RECUPERARE: TIPOLOGIA, PROVENIENZA, CARATTERISTICHE.....	3
4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI RECUPERO	5
4.1 <i>SCHEMA DI FLUSSO ATTIVITÀ DI RECUPERO PER LA PRODUZIONE DI MATERIE PRIME SECONDE PER L'EDILIZIA (TIP. 7.1.A, 7.6.c)</i>	5
4.1.1 <i>Deposito temporaneo.....</i>	5
4.1.2 <i>Verifica visiva</i>	5
4.1.3 <i>Cernita e separazione.....</i>	6
4.1.4 <i>Frantumazione</i>	6
4.1.5 <i>Conformità alla Circolare UL/2005/5205 e alla norma UNI EN 13242:2008.....</i>	6
4.2 <i>SCHEMA DI FLUSSO ATTIVITÀ DI RECUPERO PER LA REALIZZAZIONE DI RILEVATI E SOTTOFONDI STRADALI (TIP. 7.1.c, 7.2.F, 7.6.B.).....</i>	7
4.2.1 <i>Deposito temporaneo.....</i>	7
4.2.2 <i>Verifica visiva</i>	7
4.2.3 <i>Cernita e separazione.....</i>	8
4.2.4 <i>Test di cessione.....</i>	8
4.2.5 <i>Frantumazione dei rifiuti all'impianto di trattamento</i>	8
4.2.6 <i>Realizzazione rilevati e sottofondi stradali.....</i>	8
5. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL MACCHINARIO	8
6. POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO MOBILE	10
7. MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	10
8. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DEL RIFIUTO (END OF WASTE).....	11
9. GESTIONE DEL MACCHINARIO DI RECUPERO	19
10. ELENCO ALLEGATI	

1. PREMESSA

La Ditta Di Florio Candeloro Lorenzo, con sede legale in C.da Boccagrande, n. 13 nel Comune di Paglieta, opera nel campo del settore edile, ed è specializzata nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali, nella demolizione di edifici, realizzazione di opere di urbanizzazione, strade, autostrade, ponti, viadotti, gasdotti, acquedotti, riconducibili alla categoria SOA: (OG1,OG3,OG6) in generale opere di costruzione/demolizione/restauro, sia per committenti privati sia pubblici.

La presente relazione tecnica viene redatta a supporto della domanda di autorizzazione e adeguamento al DM 152/2022 per l'esercizio di un impianto mobile "Benna Frantoio" (marca MB modello BF70.2 S4) con la quale la Ditta intende effettuare, presso i propri cantieri, il recupero dei rifiuti inerti non pericolosi prodotti dallo svolgimento delle attività di demolizione e costruzione, finalizzato alla produzione di "aggregato recuperato" nel rispetto del nuovo DM 152/2022 EOW.

Il recupero dei rifiuti inerti, condotto direttamente sul sito dove i rifiuti verranno prodotti, consente di riutilizzare il materiale sottoposto a operazioni di recupero (R13 – R5) nello stesso cantiere o di trasferirlo presso altri siti, in conformità alla normativa di settore vigente, soprattutto in riferimento all'ultimo decreto n. 152 del 27 Settembre 2022 (End of Waste rifiuti inerti), per gli effetti dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/06.

I prodotti in uscita dall'impianto di trattamento potranno essere reimpiegati come End of Waste, cessata la qualifica di rifiuto post trattamento, verifica della conformità dell'aggregato riciclato prodotto e marcatura CE dello stesso, principalmente nel campo edile e stradale o direttamente in sito o *extra situ*.

L'elaborato, redatto secondo quanto previsto dall'art. 208, c.15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. Abruzzo n. 450/2016, e nuova D.G.R. 18/2023 e decreto MITE n. 152/2022, ha pertanto lo scopo di descrivere il processo di trattamento che la Ditta intende effettuare mediante il macchinario (Benna Frantoio) oggetto di autorizzazione e le attrezzature ausiliarie disponibili.

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

In base alle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti da trattare e alla tipologia di recupero da effettuare, l'attività è identificata, secondo l'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come:

R5 = riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche.

Sono pertanto di riferimento per la redazione della presente relazione tecnica:

- Il DM 152/2022 del 27 Settembre 2022
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il c.15 dell'art. 208 per l'attività di recupero rifiuti mediante impianto mobile
- la D.G.R. 12 luglio 2016, n. 450
- la D.G.R. 17 Gennaio 2023 n. 18
- la L.R. 19 dicembre 2007 n. 45
- il D.M. 5 febbraio 1998 ove modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n.186
- la D.G.R. 25 maggio 2007, n.517
- la L.R. 29 luglio 2010 n. 31
- Decreto MITE n. 278 del 15/07/2022
- L'art. 184 -ter del D.Lgs 152/06
- tutte le norme tecniche e di buona prassi utilizzabili per la corretta gestione del processo, la qualità del prodotto finito, il rispetto e la tutela dell'ambiente, la sicurezza degli operatori addetti a ciascuna fase del ciclo produttivo.

3. RIFIUTI DA RECUPERARE: TIPOLOGIA, PROVENIENZA, CARATTERISTICHE

I rifiuti che potranno essere recuperati mediante l'impianto mobile della DI FLORIO CANDELORO LORENZO, sono di natura inerte non pericolosa e provengono principalmente dalle attività di demolizione e costruzione svolte nei cantieri edili, il rifiuto prima di essere trattato sarà caratterizzato attraverso analisi chimiche ad opera di laboratorio chimico-ambientale accreditato, per la certificazione della NON pericolosità del rifiuto da sottoporre a operazione di recupero.

Ai fini dell'individuazione dei codici EER e della descrizione dell'origine, delle caratteristiche dei rifiuti e dell'attività di recupero che la Ditta intende attuare per mezzo del proprio impianto mobile, si riporta lo stralcio dell'all.1, suball.1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.:

7.1 – Tipologia	<u>RIFIUTI COSTITUITI DA LATERIZI, INTONACI E CONGLOMERATI DI CEMENTO ARMATO E NON, COMPRESSE LE TRAVERSE E TRAVERSONI FERROVIARI E I PALI IN CALCESTRUZZO ARMATO PROVENIENTI DA LINEE FERROVIARIE, TELEMATICHE ED ELETTRICHE E FRAMMENTI DI RIVESTIMENTI STRADALI, PURCHÈ PRIVI DI AMIANTO</u>
7.1.1 – Provenienza	EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904 attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU: manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.
7.1.2 – Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.
7.1.3 – Attività di recupero prevista da normativa	a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5] b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10] c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]
Attività di recupero che intende svolgere la ditta	R5 Lett. (a) – messa in riserva e produzione di manufatti pronti per l'edilizia R5 Lett. (c) – messa in riserva e utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali
7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti previste da normativa	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

7.2 – Tipologia	<u>RIFIUTI DI ROCCE DA CAVE AUTORIZZATE</u>
7.2.1 – Provenienza	EER 010399, 010408, 010410, 010413 attività di lavorazione dei materiali lapidei.
7.2.2 – Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte in pezzatura e forma varia, comprese le polveri.
7.2.3 – Attività di recupero prevista da normativa	a) cementifici [R5] b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5] c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5] d) ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5] e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 186/06) [R10]

<p>Attività di recupero che intende svolgere la ditta</p> <p>7.2.4 – Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti previste da normativa</p>	<p>f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 186/06) [R5]</p> <p>R5 Lett. (d) – messa in riserva e lavorazione per l'industria lapidea</p> <p>R5 Lett. (f) – messa in riserva e utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali</p> <p>a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;</p> <p>b) e c) conglomerati cementizi e bituminosi e malte ardesiache.</p>
--	---

<p>7.6 – Tipologia</p> <p>7.6.1 – Provenienza</p> <p>7.6.2. – Caratteristiche del rifiuto</p> <p>7.6.3 – Attività di recupero prevista da normativa</p> <p>Attività di recupero che intende svolgere la ditta</p> <p>7.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti previste da normativa</p>	<p><u>CONGLOMERATO BITUMINOSO, FRAMMENTI DI PIATTELLI PER IL TIRO AL VOLO</u></p> <p>EER 170302, 200301</p> <p>attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.</p> <p>rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.</p> <p>a) produzione conglomerato bituminoso “vergine” a caldo e a freddo [R5]</p> <p>b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 186/06) [R5]</p> <p>c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 186/06 [R5]</p> <p>R5 Lett. (b) – messa in riserva e utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali</p> <p>R5 Lett. (c) – produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 186/06 [R5].</p> <p>a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate;</p> <p>b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.</p>
--	---

Nel seguente prospetto sintetico, si riportano i codici EER con la descrizione dei rifiuti non pericolosi da trattare, le attività di recupero che la Ditta intende effettuare e l'indicazione della potenzialità massima dell'impianto mobile mod. SIMEX CBE-30.


Attività di recupero (rif. D.M. 5/2/98).	Codice E.E.R.	Descrizione	Quantitativo max
op. R5 (rif.to p.to 7.1 lett. a, c)	170101	cemento	32 ton/h Circa 20 mc/h
	170102	mattoni	
	170103	mattonelle e ceramiche	
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	
op. R5 (rif.to p.to 7.2 lett. f)	010399	rifiuti non specificati altrimenti	
	010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
	010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	

	010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	
op. R5 (rif.to p.to 7.6 lett. b, c)	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI RECUPERO

Si riporta di seguito lo schema di flusso e la descrizione delle fasi di recupero che la DI FLORIO CANDELORO LORENZO intende effettuare per la produzione di materie prime seconde/End of Waste (aggregato recuperato) per l'edilizia e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.

4.1 SCHEMA DI FLUSSO ATTIVITÀ DI RECUPERO PER LA PRODUZIONE DI MATERIE PRIME SECONDE PER L'EDILIZIA (tip. 7.1.a, 7.6.c)



4.1.1 Deposito temporaneo

I rifiuti prodotti presso i cantieri da sottoporre a trattamento verranno gestiti nel rispetto dei termini e secondo le condizioni previste per il deposito temporaneo (rif.to art. 183, c.1, lett. m), del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.). In particolare lo stoccaggio verrà effettuato in apposite aree suddividendo i rifiuti per categorie omogenee e adottando modalità che non rechino pregiudizio per l'ambiente.

4.1.2 Verifica visiva

Prima di procedere all'avvio delle operazioni di trattamento, i rifiuti saranno sottoposti a un controllo visivo volto a verificare che le caratteristiche siano rispondenti con quanto descritto al punto 7.1.2 dell'allegato 1 sub-allegato 1 al D.M. 5/2/98, che si cita testualmente: "materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto".

4.1.3 Cernita e separazione

Prima della frantumazione, qualora ritenuto necessario, i cumuli saranno sottoposti alle operazioni di selezione e cernita per rimuovere eventuali materiali merceologicamente differenti, come plastica, carta, legno, ecc.. Tali frazioni saranno identificate mediante codici EER specifici, stoccate presso un'area di deposito temporaneo appositamente allestita ed infine inviate presso idonei impianti di recupero/smaltimento.

4.1.4 Frantumazione

La benna in dotazione alla Ditta dovrà essere montata su apposito escavatore CAT 219 / CAT 320 in modo da consentirne un agile spostamento sull'area di cantiere.

All'interno della benna frantoio MB BF70.2 S4, mediante un sistema a rotore con mascelle azionate da motori idraulici ideale per la frantumazione di cemento armato e materiali da demolizione, si otterrà una riduzione dimensionale del materiale inerte e il distacco delle eventuali armature metalliche dagli elementi di calcestruzzo che le contengono, mediante una completa disgregazione di questi ultimi. La massima capacità dell'unità di trattamento corrisponde a circa 32 ton/h, ovvero circa 20 mc/h.

4.1.5 Conformità alla Circolare UL/2005/5205 e alla norma UNI EN 13242:2008

Al termine delle operazioni di recupero, al fine di dimostrare la conformità del materiale alle caratteristiche merceologiche indicate nell'allegato C della Circolare del MATTM del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 e alla norma UNI EN 13242:2008, oltre al rispetto dei requisiti di cui al Decreto MITE n. 278 del 15/07/2022, verranno prelevati campioni rappresentativi dai cumuli di materiale trattato, (1 lotto ogni 3.000 mc) al fine di effettuare i controlli previsti. Tali norme prevedono che sui campioni prelevati debbano essere effettuate:


- una serie di prove fisiche atte a stabilire la granulometria e verificare l'idoneità tecnica del materiale in relazione alla tipologia di utilizzo che se ne vuole fare (Analisi Fisiche)
- il test di cessione secondo i criteri fissati dall'art.9 e dall'allegato 3 al D.M. 5/2/98 e dalla norma UNI 10802:2004 per verificarne l'eco-compatibilità. (Analisi chimiche)

Ai fini del reimpiego, il materiale ottenuto dal trattamento come da precedente normativa dovrà rispettare i criteri tecnici-dimensionali; inoltre, i risultati delle analisi condotte sull'eluato dovranno essere conformi ai limiti previsti dall'allegato 3 al D.M. 5/2/98.

In base alle caratteristiche ottenute le materie prime seconde potranno essere utilizzate per:

- la realizzazione del corpo dei rilevati (*allegato C1 alla Circolare UL/2005/5205*)
- la realizzazione di sottofondi stradali (*allegato C2 alla Circolare UL/2005/5205*)
- la realizzazione di strati di fondazione (*allegato C3 alla Circolare UL/2005/5205*)
- la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (*allegato C4 alla Circolare UL/2005/5205*)
- la realizzazione di strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante (*allegato C5 alla Circolare UL/2005/5205*).

4.2 SCHEMA DI FLUSSO ATTIVITÀ DI RECUPERO PER LA REALIZZAZIONE DI RILEVATI E SOTTOFONDI STRADALI (TIP.7.1.C, 7.2.F, 7.6.B)



4.2.1 Deposito temporaneo

I rifiuti prodotti presso i cantieri da sottoporre a trattamento verranno gestiti nel rispetto dei termini e secondo le condizioni previste per il deposito temporaneo (rif.to art. 183, c.1 lett. m), del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.). In particolare lo stoccaggio verrà effettuato in apposite aree suddividendo i rifiuti per categorie omogenee e adottando modalità che non rechino pregiudizio per l'ambiente.

4.2.2 Verifica visiva

Prima di avviare le operazioni di trattamento, i rifiuti saranno sottoposti a un controllo visivo volto a verificare che le caratteristiche siano corrispondenti a quanto previsto dal D.M. 5/2/98 per ogni tipologia di recupero.

4.2.3 Cernita e separazione

Preliminarmente alla frantumazione, qualora ritenuto necessario, i cumuli saranno sottoposti a operazioni di selezione e cernita per rimuovere eventuali materiali merceologicamente differenti (es. plastica, carta, metallo, legno, ecc.). Tali frazioni verranno identificate mediante codici EER specifici, stoccate presso un'area di deposito temporaneo appositamente allestita e inviate presso idonei impianti di recupero/smaltimento.

4.2.4 Test di cessione

In questa fase, si provvederà ad effettuare dei campionamenti rappresentativi sui cumuli di rifiuti per eseguire il test di cessione in base alle modalità stabilite dall'allegato 3 al D.M. 5/2/98.

I risultati ottenuti verranno confrontati con i limiti fissati dall'allegato 3 al D.M. 186/06. Nel caso in cui l'eluato non risulti conforme ai limiti previsti, i rifiuti accompagnati da formulario di identificazione verranno inviati presso idonei impianti di smaltimento regolarmente autorizzati.

4.2.5 Frantumazione dei rifiuti all'impianto di trattamento

Le operazioni di recupero mediante impianto mobile saranno effettuate qualora le caratteristiche granulometriche dei rifiuti inerti debbano essere adeguate ai requisiti specifici richiesti dalla norma UNI EN 13242:2008 per la realizzazione dei rilevati e sottofondi stradali.

In tal caso, il rifiuto da trattare verrà frantumato all'interno della benna MB dove, mediante un sistema a rotore con mascelle azionate da motori idraulici, si otterrà una riduzione dimensionale del materiale inerte e il distacco delle eventuali armature metalliche dagli elementi di calcestruzzo che le contengono, mediante una completa disgregazione di questi ultimi.

4.2.6 Realizzazione rilevati e sottofondi stradali

I rilevati e sottofondi stradali verranno realizzati dalla DI FLORIO CANDELORO LORENZO presso i propri cantieri o a cura di altre Ditte qualificate per l'esecuzione di tali opere.

5. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI FUNZIONAMENTO DEL MACCHINARIO

Benna frantumatrice: MB – SF70.2 S4

La benna frantumatrice che la DI FLORIO CANDELORO LORENZO, intende utilizzare presso i propri cantieri temporanei è del tipo MB – SF70.2 S4

La macchina dovrà essere montata, attraverso un braccio, su un escavatore mobile del peso pari a 16-25 ton in grado di spostarsi agevolmente anche su superfici non regolari. Essendo realizzata con una struttura leggera, la benna non trasmette vibrazioni alla macchina motrice e quindi all'operatore.


È inoltre costituita da un impianto idraulico ed elettrico.

All'interno della bocca frantumatrice della benna, sono alloggiati i denti che mediante regolazione permettono di macinare il materiale ottenendo diverse pezzature in base alle esigenze. ($> 0,00 / \leq 0,70$) È inoltre installata una valvola che permette una rotazione continua del rotore senza bisogno dell'intervento dell'operatore.

Per maggiori dettagli circa le caratteristiche funzionali di ciascuna componente dell'impianto, si rimanda alla relativa Scheda tecnica descrittiva (*v.si allegato 2*).

L'impianto risulta conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE e alle norme tecniche EN 12100-1:2003; EN 12100-2:2003, EN ISO 14121-1:2007 (*v.si allegato 4*).

BF70.2 S4



ACCESSORI OPZIONALI

- DEFERRIZZATORE
- CONTAORE
- NEBULIZZATORE
- GARANZIA 24 MESI

CARATTERISTICHE TECNICHE

ESCAVATORE CONSIGLIATO	≥ 16 ≤ 25 ton
PESO	2,30 ton
CAPACITA' DI CARICO	0,65 m ³
PRESSIONE	> 220 bar
CONTROPRESSIONE	< 10 bar
PORTATA D'OLIO*	> 150 < 200 l/min.
LARGHEZZA BOCCA	740 mm
ALTEZZA BOCCA	510 mm
REGOLAZIONE FRANTOIO IN USCITA	≥ 15 ≤ 130 mm





Fig.3 – Dati tecnici benna frantoio

DESCRIZIONE	U.M.	MB-C60 S4	BF60.1 S4	BF70.2 S4
Lunghezza +/- 3 %	mm / in	1240 / 50	1745 / 70	2000 / 80
Larghezza +/- 3 %	mm / in	1000 / 40	1000 / 40	1150 / 45
Altezza (escluso attacco) +/- 3 %	mm / in	770 / 30	1100 / 43	1195 / 47
Capacità max. +/- 20 %	CBM / gal	0,13 / 35	0,45 / 120	0,65 / 172
Massa a vuoto (escluso attacco) +/- 5 %	Ton / lb	0,75 / 1653	1,65 / 3640	2,30 / 5070
Portata olio minima	lpm / gpm	90 / 25	120 / 32	150 / 40
Portata olio massima	lpm / gpm	120 / 32	150 / 40	200 / 53
Pressione sull'impianto di mandata	bar / psi	200-250/2900-3625	230-280/3335-4062	230-280/3335-4062
Limite cautelare pressione ritorno +/- 10 %*	bar / psi	10 / 145	10 / 145	10 / 145
Limite cautelare pressione ritorno con drenaggio +/- 10 %*	bar / psi	10 / 145	10 / 145	10 / 145

6. POTENZIALITÀ DELL'IMPIANTO MOBILE

La massima potenzialità di trattamento del macchinario frantumatore riferita ad un'ora di funzionamento a regime è pari a 32 ton/h. Per gli ulteriori dettagli tecnici si rimanda alla consultazione della relativa Scheda tecnica descrittiva (*v.si allegato 2*).

Le quantità effettivamente recuperate durante ciascuna campagna di attività saranno condizionate da diversi fattori, quali la durata del cantiere in cui si dovrà operare, la tipologia dei lavori da eseguire, i volumi e le caratteristiche dei materiali da avviare a recupero e le richieste di mercato. Tuttavia, poiché tali valutazioni sono riferite ad un progetto specifico e ad un sito determinato, le relative informazioni saranno fornite in occasione della presentazione della comunicazione per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività.

Anche le garanzie finanziarie da prestare ai sensi dell'art.208 c.11 lett. g) del D.Lgs.152/06 e s.m.i. verranno definite e comunicate in sede di avvio effettivo dell'impianto (Campagne di attività).

7. MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Rilascio di effluenti e tutela delle risorse idriche

I materiali che la DI FLORIO CANDELORO LORENZO intende recuperare saranno esclusivamente rifiuti inerti non pericolosi. La natura stessa dei rifiuti assicura che, durante le operazioni di stoccaggio e di trattamento, non si verifichi il rilascio di sostanze inquinanti che possano causare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. L'insussistenza di tali fenomeni di contaminazione è garantita anche dall'esecuzione del test di cessione effettuato sui materiali stessi.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni diffuse che potranno eventualmente generarsi durante le fasi di carico/scarico degli inerti verranno minimizzate mediante:

- la limitazione dell'altezza di caduta dei materiali
- la bagnatura (nebulizzazione), qualora ritenuto necessario, delle piste di transito degli automezzi e dei mezzi meccanici di cantiere.

Tutte le operazioni di movimentazione del materiale saranno effettuate ponendo particolare attenzione nel contenere la formazione di emissioni diffuse.

Emissioni sonore

In merito al livello di rumore prodotto durante le fasi del processo lavorativo, si specifica che la bassa velocità di rotazione dei denti posti all'interno del comparto impiantistico di frantumazione (benna), riduce eventuali impatti acustici sulla popolazione e l'ambiente circostante.

L'impianto è provvisto di apposita dichiarazione di conformità alla direttiva macchine (*v.si allegato 4*).

In base a quanto riportato sul manuale descrittivo, allegato alla presente, il livello di emissione sonora del macchinario misurato a pieno carico secondo la UNI EN ISO 3744 corrisponde a 111,3 dB (A)


Durante le singole campagne di attività, il macchinario verrà utilizzato esclusivamente in orario diurno e in conformità al regolamento del Comune di riferimento, nel rispetto delle condizioni generali indicate al punto 8 della D.G.R. 450/2016. E comunque ove previsto sarà presentata la relazione di impatto acustico a firma di tecnico competente.

Rifiuti prodotti durante l'attività

I rifiuti prodotti dall'attività di recupero saranno costituiti essenzialmente dalle frazioni metalliche.

Eventuali altre frazioni di rifiuti (es. plastica, carta, legno, ecc.) rinvenute durante le operazioni di trattamento dovranno essere cernite e stoccate separatamente presso aree appositamente allestite per il deposito temporaneo.

Periodicamente tali rifiuti saranno prelevati da mezzi autorizzati e destinati ad opportuno impianti di recupero/smaltimento regolarmente autorizzati. I carichi dovranno essere accompagnati da formulario di identificazione ed i quantitativi annotati sul registro di carico/scarico.



8. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DEL RIFIUTO (END OF WASTE)

Ai sensi del comma 1 dell'art. 184-ter Dlgs 152/06, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Nel caso della produzione di aggregati per le costruzioni (inclusi quelli dedicati a usi non strutturali come riempimenti e colmate) le prime tre condizioni sono soddisfatte in modo inequivocabile al momento in cui il produttore effettuerà la marcatura CE sulla base delle norme tecniche europee armonizzate (CEN).

Anche nel caso della produzione di materie prime da utilizzare in processi industriali (ad esempio l'industria della ceramica, del laterizio, del cemento, etc.) i prodotti riciclati saranno conformi agli standard esistenti applicabili a tali materiali o, qualora non esistenti, alle specifiche tecniche fissate dai clienti che determineranno le condizioni per il raggiungimento dell'EoW dal punto di vista tecnico.

Per definire come soddisfare la condizione d), cioè quella relativa alla tutela della salute umana e dell'ambiente, il ricorso a quanto prescritto dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. oltre a non risultare idoneo al settore dei rifiuti inerti (difatti non solo il D.M. 05/02/1998 fa riferimento alle sole procedure semplificate, ma per di più prevede un unico test per valutare l'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente che va indirettamente a limitare la presenza negli

aggregati di elementi costituenti dei rifiuti originari) è ritenuto ormai non utilizzabile con la recente riformulazione dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 sulla definizione della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste, EoW).

Per tale ragione è ormai necessario applicare sistemi di qualità, eventualmente certificati da enti terzi, per tutelarsi dal rischio di non raggiungere le condizioni di EoW al termine del processo di recupero.

A tal proposito si è fatto riferimento anche a quanto previsto dal "Protocollo di gestione dei rifiuti da C&D pubblicato dalla Commissione Europea (All. 2)" che propone l'inserimento di diversi momenti di controllo del processo di recupero (prima di accettare i rifiuti in impianto mediante audit pre- demolizione e piani di gestione dei rifiuti presenti, durante l'omologa, durante il processo, sui prodotti di recupero).

Infine, per fissare le condizioni di EoW dei prodotti da immettere sul mercato, sembra logico mantenere l'impostazione delle norme europee armonizzate sugli aggregati, che sono emanate per le loro diverse tipologie d'uso.

In tal modo i requisiti tecnici saranno garantiti dalla marcatura CE (o dal soddisfacimento delle specifiche tecniche fornite dai clienti per i semilavorati) mentre i requisiti ambientali dovranno essere fissati proprio in funzione delle modalità d'uso degli aggregati, che potranno impattare sulle diverse matrici ambientali in modo completamente diverso.

Il comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 dispone a sua volta che i criteri "End of Waste" sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria oppure, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato dal MITE il decreto n. 152/2002 del 27/09/2022 per cui sono ancora in corso le attività istruttorie relative a eventuali modifiche da apportare allo stesso DM per i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D)

Il primo periodo del nuovo comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 dispone che - in mancanza di criteri specifici di End of Waste adottati con decreti ministeriali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo - le autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli artt. 208, 209, 211 del D.Lgs. 152/2006 e di cui al Titolo III-bis, parte II, del D. Leg.vo152/2006), per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

I requisiti minimi del materiale riciclato da utilizzare in forma sciolta nelle opere di ingegneria stradale e viaria, che ha cessato la qualifica di rifiuto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere certificati in conformità a quanto stabilito dalle norme tecniche di settore (norme UNI) e che si differenziano in base all'utilizzo dell'aggregato.

Le norme europee armonizzate applicabili ai materiali primari si applicano anche ai materiali riciclati da costruzione e demolizione i quali saranno valutati conformemente alle disposizioni delle norme di prodotto europee, quando sono regolati da queste ultime.

Il regolamento sui prodotti da costruzione (Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio) stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e fornisce gli strumenti per valutarne le prestazioni.

I prodotti da costruzione regolati da norme armonizzate europee (hEN) saranno corredati di una dichiarazione di prestazione (DoP) e contrassegnati dal marchio CE per aumentare la trasparenza.

I prodotti che non sono (interamente) coperti dalle hEN potranno comunque essere contrassegnati con il marchio CE utilizzando la valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata in base ai documenti per la valutazione europea (EAD).

Questo strumento volontario consentirà, eventualmente al Gestore, di immettere sul mercato dell'UE prodotti riciclati o riutilizzati, permettendo di dichiarare informazioni specifiche circa le prestazioni dei propri prodotti.

8.1 ADEGUAMENTO AL DM 152/2022 EOW

Il ciclo di recupero dei rifiuti inerti da C&D attraverso impianto mobile autorizzato e previa presentazione delle singole campagne di attività, destinato alla produzione di aggregato recuperato, da reimmettere sul mercato utile ed idoneo alle operosità edili, verrà svolto ai sensi di quanto stabilito dal D.M. n.152 del 22 settembre 2022 (GU n. 246 del 20 ottobre 2022) nelle more dell'adeguamento ai nuovi criteri di "End of Waste" dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione.

8.2 OGGETTO E FINALITA'

Il nuovo regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma

1, del presente regolamento sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

8.3 CRITERI AI FINI DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EOW)

Le condizioni previste dall'art.3 del DM 152/22, affinché l'aggregato riciclato ottenuto, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs.152/6 e s.m.i., dovranno essere verificate attraverso il rispetto dei criteri di cui all'Allegato 1, ovvero analisi di caratterizzazione e test di cessione ai sensi del DM 98, nel rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 2 e Tab. 3 dello stesso DM, e gli scopi specifici di utilizzabilità dei prodotti che hanno cessato la qualifica di rifiuto, (EoW) sono elencati nell'Allegato 2.

8.4 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e inviata all'Autorità competente (Regione) e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente (ARTA/ARPA). Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione di cui al comma 1, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. Ai fini della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato conserverà per cinque anni, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato, di circa 1 kg, possibilmente in contenitori in vetro a tenuta, con idonea etichetta adesiva riportante i dati identificativi del lotto e la data di produzione, di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato, e idoneo a consentire la ripetizione delle analisi chimiche di caratterizzazione e verifica dei requisiti di qualità ambientale di cui alla tab. 2 e 3 del DM 152/22. Ad oggi sulla base di quanto previsto dal DM 152/2022 nelle more di ulteriori e successive modifiche allo stesso, si è esonerati dalla conservazione dei campioni di ogni lotto solo se in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, o per quelle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

8.5 SISTEMA DI GESTIONE

Nelle more delle nuove definizioni del DM 152/2022, il produttore di aggregato recuperato applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.

8.6 RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL DM 152/2022

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi identificati nella Tabella 1, punto 1, e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono esclusivamente da manufatti sottoposti preliminarmente a operazioni di decontaminazione/bonifica.

In via preferenziale, i rifiuti ammessi provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

8.7 RIFIUTI INERTI DALLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE AMMISSIBILI

1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)

170101 Cemento

170102 Mattoni

170103 Mattonelle e ceramiche

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503

170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

8.8 Verifiche sui rifiuti in ingresso.

I rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e a controlli supplementari, qualora se ne ravveda la necessità. A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento.

Il sistema deve garantire almeno il rispetto dei seguenti obblighi e presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate:

- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
 - controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
 - accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione di corredo (Analisi chimiche di caratterizzazione del rifiuto in ingresso, che dimostrino la NON pericolosità del rifiuto da sottoporre a recupero) e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento annuale che provvede alla selezione dei rifiuti, e rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
 - pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso (Registro di carico e scarico Rifiuti);
-

- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla tabella I del presente Allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento annuale in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità.



- **MANUALE QUALITA'**
- **SISTEMA DI GESTIONE**
- **FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO**

8.9 Controlli sull'aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto dei parametri di cui alla tabella 2.

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 ⁽¹⁾
(IDROCARBURI AROMATICI)		
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) ⁽²⁾	mg/kg espressi come sostanza secca	1
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)		
Benzo(a)antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(k)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(g, h, i) perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Indenopirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) ⁽³⁾	mg/kg espressi come sostanza secca	10
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2
Materiali galleggianti ⁽⁴⁾	cm ³ /kg	<5
Frazioni estranee ⁽⁴⁾	% in peso	<1%

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, ad esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma UNI EN 12620, sarà sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tab.3 al DM 152/22 e per verificarne l'eco-compatibilità.



Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
PH		5,5 < > 12,0

8.10 UTILIZZI SPECIFICI DELL'AGGREGATO RECUPERATO PRODOTTO (ALLEGATO 2)

In base all'allegato di cui all'art.4 del DM 152/2022, l'aggregato recuperato potrà essere utilizzato esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al DM, ovvero per:

Al termine delle operazioni descritte, al fine di dimostrare la conformità del materiale alle caratteristiche merceologiche indicate nelle norme tecniche UNI, verranno prelevati campioni rappresentativi dai cumuli di materiale trattato (max 3.000 mc per lotto) per effettuare i controlli previsti. Tali norme prevedono che sui campioni prelevati debbano essere effettuate una serie di prove fisiche atte a stabilire la granulometria e verificare l'idoneità tecnica del materiale in relazione alla tipologia di utilizzo che se ne vuole fare. Le prove di caratterizzazione prestazionale per la qualifica prevedono che l'aggregato recuperato sia conforme alle norme UNI EN previste nell'Allegato 2 al DM, in funzione della destinazione d'uso.

L'aggregato recuperato è utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5, per: a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;

b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;

c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;

- d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- e) la realizzazione di strati accessori aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante ecc;
- f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (misti cementati, miscele betonabili, ecc).


Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee / prestazioni	Idoneità tecnica
Colmate, rinterri, ripristini morfologici	UNI EN 13242	UNI EN 11531-1 Prospetto 4a
Corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Miscela non legate, strato anticapillare, fondazione, base	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Produzione di miscele legate con leganti idraulici (qauli, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili)	UNI EN 13242	UNI EN 14227-1:2013
Produzione di calcestruzzi	UNI EN 12620	UNI 8520-1 Prospetto 1 UNI 8520-2 Appendice A UNI 11104 Pro- spetto 4 UNI EN 206 Appendice E Dm 17 genn. 2018 NTC: Tab 11.2.III

Per tutti gli utilizzi, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d), ovvero per “la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate” sarà applicata la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n.305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Gli utilizzi al suolo non dovranno costituire fonte di potenziale contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee. Per gli utilizzi di cui alla lettera f) dovranno essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell’allegato XII del Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di Cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento. Le predette prove di cui agli Allegati 1 e 2 al DM 152/2022 saranno eseguite da un laboratorio chimico/ambientale accreditato e il prelievo dei campioni ad opera di personale tecnico qualificato al campionamento.



Immagini: Analisi chimiche e campionamento ambientale

SCHEMA RIEPILOGATIVO ATTIVITA' PER IL RISPETTO DEI REQUISITI DI QUALITA' AMBIENTALE



8.11 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (DDC) E ADEGUAMENTO DOCUMENTALE

A seguito delle verifiche analitiche di compatibilità ambientale, e rispetto dei requisiti e conformità delle CSC di riferimento di cui alle Tab. 2 e Tab. 3 del DM 152/22, eseguite su ciascun lotto pari a max 3.000 mc, e a seguito certificazione e marcatura CE dell'aggregato recuperato ove richiesto, a conclusione del processo di recupero e produzione di "aggregato recuperato" (EOW) ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, sarà redatta la Dichiarazione di Conformità (DDC) mediante atto di notorietà redatto ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello di cui all'Allegato 3 del DM 152/22, attestante il rispetto dei criteri di cui all'art.3 del DM 152/2022. La dichiarazione sarà inviata con una delle modalità previste dall'art.64 del D.Lgs. n.85 del 07/03/2005 alle Autorità territorialmente competenti, (REGIONE e ARPA/ARTA) con riferimento alla sede presso cui sarà svolta ciascuna campagna di attività attraverso impianto mobile di recupero. Tale documentazione sarà conservata presso la sede legale della Ditta, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

9. GESTIONE DEL MACCHINARIO DI RECUPERO

Per quanto riguarda la gestione del macchinario di recupero, almeno 20 giorni prima dell'inizio di ogni campagna di attività e prima dell'installazione in un qualsiasi cantiere, la Ditta dovrà presentare alla Regione Abruzzo una comunicazione, ai sensi di quanto predisposto dall'art. 208, c.15, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e in conformità alla modulistica predisposta dalla DGR 18/2023 (rif.to Mod 6), se realizzata nell'Ambito della Regione Abruzzo, o utilizzando la modulistica specifica, se la campagna verrà svolta nell'ambito territoriale di competenza di altre Regioni, essendo l'autorizzazione dell'impianto mobile valida per l'intero territorio nazionale, al fine di riferire i dati specifici inerenti l'attività, comprensivi del cronoprogramma della campagna medesima, nonché una descrizione dettagliata del sito presso cui si svolgeranno le operazioni di trattamento e recupero dei rifiuti inerti.



Ciascuna comunicazione sarà corredata dagli allegati di cui al punto 7 della D.G.R. 450/2016.

Saranno inoltre rispettate le prescrizioni indicate al punto 8 della D.G.R. 450/2016, e prestate le garanzie finanziarie a favore della regione secondo il calcolo del mod. B1, e versati gli oneri istruttori previsti all'allegato 4 della DGR 18/2023 regione Abruzzo per le singole campagne di attività

Infine, le singole campagne di attività non avranno di norma una durata superiore ai 90 gg di conseguenza ai sensi del nuovo decreto semplificazioni non sarà necessario sottoporsi a procedura di VA a VIA.

Pescara, 31/03/2023

Il Tecnico Dott. Giuseppe Simone Milillo



10. ELENCO ALLEGATI

Si riportano nella seguente tabella l'elenco della documentazione allegata alla presente relazione così come richiesto dalla D.G.R. n. 450/2016.

n. Allegato	Allegati
1	<i>Certificato di Iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Chieti</i>
2	<i>Scheda tecnica descrittiva della benna frantumatrice Mod. MB BF70.2 S4</i>
3	<i>Dichiarazione di conformità CE della benna frantumatrice Mod. MB BF70.2 S4</i>
4	<i>Copia Fattura di acquisto della benna frantoio Mod. MB BF70.2 S4</i>
RT	<i>Nomina di responsabile tecnico per l'esercizio della benna frantumatrice Mod. MB BF70.2 S4</i>
5	<i>Manuale uso e manutenzione della benna frantoio Mod. MB BF70.2 S4</i>
6	<i>Copia documento d'identità del richiedente</i>

**NOMINA DI RESPONSABILE TECNICO
PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MOBILE MB MODELLO BF70.2 S4
Matricola 23785**

Il sottoscritto **Luciano DI FLORIO**, nato [REDACTED]

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, **di possedere i seguenti requisiti morali:**

- 1) di non trovarsi in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- 2) di non aver riportato condanne ostantive all'iscrizione all'Albo gestori rifiuti così come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera f) del D.M. 406/98
- 3) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni

CONSIDERATO CHE

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio non ha ancora stabilito i requisiti minimi professionali per la categoria 7 (gestione degli impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del ex D.Lgs. 22/97)

DICHIARA

di **accettare l'incarico di Responsabile Tecnico** dell'impresa DI FLORIO CANDELORO LORENZO per l'esercizio dell'impianto mobile Benna Frantumatrice MB modello BF70.2 S4 Matricola 23785.

Paglieta, 30/03/2023

IL DICHIARANTE



N.B. La firma non deve essere autenticata. Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.